

**Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll**

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 10/17

Bolzano, lì 10.05.2017

## Fatturazione e split payment

Egregio cliente,

Di seguito riesaminiamo la disciplina della scissione dei pagamenti alla luce delle procedure stabilite sia alla sua introduzione nel 2015 che alle modifiche apportate con il Decreto 50/2017.

### **Soggetti obbligati**

Dal 2015 le fatture verso la pubblica amministrazione devono essere emesse con il meccanismo dello split payment. A partire dal 01.07.2017 è stata estesa la platea dei committenti in confronto ai quali le fatture devono essere emesse in split payment, ma anche dei soggetti che devono emettere le fatture in split payment.

La fatturazione con il sistema dello "split payment" consiste nell'addebito dell'Iva in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l'operazione, ma con versamento dell'imposta a carico dell'acquirente o committente.

Tecnicamente, la modifica normativa si inserisce nell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone che **per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti**

- dello Stato e dei suoi organi, anche dotati di personalità giuridica,
- degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi,
- delle camere di commercio,
- degli istituti universitari,
- delle aziende sanitarie locali,
- degli enti ospedalieri,
- degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
- degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza,
- imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da Ministeri;
- imprese controllate direttamente o indirettamente da Regioni, Comuni, Province o unioni di comuni;
- imprese controllate dalle imprese sopra menzionate;
- imprese quotate nella borsa italiana (Ftse Mib),

l'imposta è versata dal cessionario o committente (nella qualità di soggetto passivo).

Oltre all'ampliamento dei committenti verso i quali devono essere emesse le fatture in split payment, è stato anche eliminato l'esonero per i compensi soggetti a ritenuta d'acconto. Per effetto di questa modifica **ora sono soggette a fatturazione in split payment anche le prestazioni di professionisti, rappresentanti e agenti di commercio, agenzie immobiliari ecc.**

### **Indicazioni in fattura**

---

Tramite il meccanismo in questione, il cedente o prestatore emette fattura con addebito d'imposta, e l'acquirente o committente procede al pagamento dell'imponibile al fornitore stesso, mentre l'imposta è versata direttamente all'Erario.

Al fine di consentire l'applicazione del sistema in questione, **nella fattura emessa** dal cedente o prestatore dovrà essere **riportata l'indicazione "scissione dei pagamenti"**.

La fattura deve essere emessa ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72, ovvero deve contenere tutte le informazioni di una regolare fattura, in particolare l'evidenziazione dell'imposta, l'aliquota applicata ecc.

Per quanto riguarda l'evidenziazione dell'aliquota Iva applicata abbiamo notato, che spesso gli software gestionali riportano la „voce iva" in fattura e non l'aliquota applicata. Questo fa chiaramente mancare un elemento essenziale della fattura e pertanto bisogna porre particolare attenzione al fatto che in fattura venga riportata l'aliquota iva (es. 22% o 0% in caso di reverse charge).

Per quanto riguarda la **registrazione delle fatture** sarà opportuno utilizzare un codice Iva distinto, per effettuare correttamente la liquidazione periodica e per compilare correttamente la dichiarazione Iva.

Per la **registrazione della fattura sul libro giornale** si dovrà istituire uno specifico conto che non confluirà nella liquidazione periodica Iva, ma andrà a chiudere il credito verso il cliente. Le scritture potrebbero essere due:

- a) in dare "Cliente A" per 122, in avere "ricavi" per 100 e "IVA Art. 17-ter DPR 633/72" per 22;
- b) in dare "IVA Art. 17-ter DPR 633/72" per 22 e in avere "Cliente A" per 22.

### **Split payment o reverse charge**

---

Laddove l'operazione rientri in una delle fattispecie per le quali si rende applicabile il regime del reverse charge (ad esempio, acquisti intracomunitari di beni, ovvero prestazioni di subappalto rese nel settore edile), quest'ultimo prevale rispetto al nuovo sistema dello split payment.

Distinti saluti,  
Interconsult – Pichler Steinmair Knoll  
Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

  